

# **Ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM)**

**916.202.2**

del 29 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)

---

*L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM),*

visti gli articoli 12 capoverso 1 e 52 capoversi 6 e 7 dell'ordinanza del 27 ottobre 2010<sup>1</sup> sulla protezione dei vegetali (OPV),

*ordina:*

## **Art. 1** Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

<sup>1</sup> Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le equivalenze terminologiche tra gli atti normativi dell'UE citati nella presente ordinanza e la presente ordinanza figurano nell'allegato 1 numero 1.

<sup>2</sup> Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell'UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell'UE, in luogo di tali atti dell'UE si applica il diritto svizzero di cui all'allegato 1 numero 2.

## **Art. 2** Esclusione temporanea dal divieto d'importazione

Le merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, le condizioni d'importazione e la durata dell'esclusione dal divieto d'importazione sono indicate nell'allegato 2.

## **Art. 3** Misure contro nuovi organismi nocivi

Le misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano né nell'allegato 1 né nell'allegato 2 OPV sono indicate nell'allegato 3.

## **Art. 4** Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato

Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui agli allegati 1 e 2 OPV sono indicate nell'allegato 4.

## **Art. 5** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

RU 2017 7603

<sup>1</sup> RS 916.20

*Allegato 1*  
(art. 1)

## Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

### 1 Equivalenze terminologiche

Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le espressioni qui appresso degli atti normativi dell'UE citati nella presente ordinanza hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:

Unione europea	Svizzera
a. Espressioni in italiano	
Comunità europea / Comunità	Svizzera
Unione europea / Unione	Svizzera
Commissione europea / Commissione	Servizio fitosanitario federale (SFF)
Stati membri	Cantoni
Paesi terzi	Stati terzi secondo l'art. 2 lett. o OPV
Introduzione nel territorio della Comunità	Importazione in Svizzera da uno Stato terzo
Zona infestata	Focolaio d'infestazione
b. Espressioni in tedesco	
Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft	Schweiz
Europäische Union / Union	Schweiz
Europäische Kommission / Kommission	Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)
Mitgliedstaaten	Kantone
Drittländer	Drittstaaten gemäss Art. 2 Bst. o. PSV
Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft	Einfuhr aus einem Drittstaat in die Schweiz
Befallszone	Befallsherd
Ausrottung	Tilgung
Kahlschlagzone	Fokuszone
c. Espressioni in francese	
Union européenne/Union	Suisse
Commission européenne/Commission	Service phytosanitaire fédéral (SPF)
États membres	Cantons
Pays tiers	États tiers visés à l'art. 2, let. o, OPV
Importation dans l'Union/la Communauté	Importation en provenance d'un État tiers
Zone contaminée	Foyer de contamination

## 2 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell'UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell'UE, in luogo di tali atti dell'UE si applica il diritto svizzero seguente:

Unione europea	Svizzera
Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.	Art. 4 e 29–33 OPV
Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 del 8.1.1993, pag. 22.	Art. 34–36 OPV
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.	OPV
Art. 4 par. 1	Art. 7 cpv. 5 OPV
Art. 13 par. 1	Art. 9 cpv. 1 OPV
Art. 13a par. 1	Art. 15 cpv. 1 e 17 cpv. 1 e 4 OPV
Art. 13c par. 1	Art. 9 cpv. 4 et 16 OPV
Art. 16 par. 1	Art. 56 cpv. 1 e 2 lett. a OPV
Art. 16 par. 2	Art. 52 cpv. 6 e 56 cpv. 2 lett. a OPV
All. I	All. 1 OPV
All. II	All. 2 OPV
All. III	All. 3 OPV
All. IV	All. 4 OPV
All. V	All. 5 OPV

---

---

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

---

Art. 15 cpv. 6 OPV

*Allegato 2*  
(art. 2)

## **Merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, condizioni d'importazione e durata dell'esclusione dal divieto d'importazione**

### **1 Vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea**

#### **1.1 Esclusione dal divieto d'importazione**

L'importazione di vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari della Repubblica di Corea, è temporaneamente esclusa dal divieto d'importazione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'importatore dispone di uno spazio adeguato per la quarantena di cui al numero 10 dell'allegato della decisione 2002/499/CE<sup>2</sup>;
- b. il fornitore figura nell'elenco, aggiornato annualmente dalla Repubblica di Corea, dei vivai riconosciuti per l'esportazione in Europa di cui al numero 3 dell'allegato della decisione 2002/499/CE;
- c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui agli allegati 1, 2 e 4 parte A sezione I numero 43 OPV, i requisiti stabiliti nell'allegato della decisione 2002/499/CE.

#### **1.2 Notifica di una partita destinata all'importazione**

La data prevista d'arrivo di una partita destinata all'importazione contenente vegetali di cui al numero 1.1, la sua quantità e il luogo di sbarco della partita nell'UE devono essere comunicati al SFF almeno con una settimana di anticipo.

#### **1.3 Durata dell'esclusione dal divieto d'importazione**

L'esclusione dal divieto d'importazione si applica durante i periodi indicati all'articolo 4 della decisione 2002/499/CE.

<sup>2</sup> Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea, GU L 168 del 27.6.2010, pag. 53; modificata da ultimo dalla decisione 2010/646/UE, GU L 281 del 27.10.2010, pag. 98.

## 1.4 Disposizione speciale

Laddove, conformemente alla decisione 2002/499/CE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

## 2 Vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

### 2.1 Esclusione dal divieto d'importazione

L'importazione di vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Giappone, è temporaneamente esclusa dal divieto d'importazione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'importatore dispone di uno spazio adeguato per la quarantena di cui al numero 10 dell'allegato della decisione 2002/887/CE<sup>3</sup>;
- b. il fornitore figura nell'elenco, aggiornato annualmente dal Giappone, dei vivai riconosciuti per l'esportazione in Europa di cui al numero 3 dell'allegato della decisione 2002/887/CE;
- c. i vegetali soddisfano, oltre ai requisiti di cui agli allegati 1, 2 e 4 parte A sezione I numero 43 OPV, i requisiti stabiliti nell'allegato della decisione 2002/887/CE.

### 2.2 Notifica di una partita destinata all'importazione

La data prevista d'arrivo di una partita destinata all'importazione contenente vegetali di cui al numero 2.1, la loro quantità e il luogo di sbarco della partita nell'UE devono essere comunicati al SFF almeno con una settimana di anticipo.

### 2.3 Durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

L'esclusione dal divieto d'importazione si applica durante i periodi indicati all'articolo 4 della decisione 2002/887/CE.

### 2.4 Disposizione speciale

Laddove, conformemente alla decisione 2002/887/CE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

<sup>3</sup> Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone, GU L 309 del 12.11.2002, pag. 8; modificata da ultimo dalla decisione 2010/645/UE, GU L 281 del 27.10.2010, pag. 96.

Allegato 3  
(art. 3)

## **Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano né nell'allegato 1 né nell'allegato 2 OPV**

### **1 *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.**

#### **1.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione**

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. si applicano gli articoli 1–7 della decisione 2002/757/CE<sup>4</sup> e gli allegati I e II ivi menzionati.

#### **1.2 Disposizioni speciali**

- 1.2.1 I vegetali sensibili, il legname sensibile e le cortecce sensibili che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione 2002/757/CE possono essere introdotti anche in Svizzera.
- 1.2.2 Invece del termine stabilito all'articolo 6 paragrafo 2 della decisione 2002/757/CE, si applica il termine stabilito dal Servizio fitosanitario federale (SFF). Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
- 1.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 5, 6 capoversi 2 e 3, 6a e 7 della decisione 2002/757/CE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

### **2 *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell**

#### **2.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione**

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell si applicano gli articoli 1–7 della decisione 2007/433/CE<sup>5</sup> e gli allegati I e II ivi menzionati.

<sup>4</sup> Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., GU L 252, del 20.9.2002, modificata da ultimo dalla decisione 2016/1967/UE, GU L 303, del 10.11.2016, pag. 21.

<sup>5</sup> Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell, versione secondo la GU L 161, del 22.6.2007, pag. 66.

**2.2 Disposizioni speciali**

- 2.2.1 I vegetali che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione 2007/433/CE possono essere introdotti anche in Svizzera.
- 2.2.2 Invece del termine stabilito all'articolo 5 della decisione 2007/433/CE, si applica il termine stabilito dal SFF. Il SFF comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.
- 2.2.3 Laddove, conformemente all'articolo 7 della decisione 2007/433/CE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

*Allegato 4*  
(art. 4)

## **Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui agli allegati 1 e 2 OPV**

### **1 Merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi**

#### **1.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione**

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi di cui agli allegati 1 e 2 OPV, in caso di rischio fitosanitario elevato, all'importazione di merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi si applicano gli articoli 1-4 della decisione di esecuzione 2013/92/UE<sup>6</sup>.

#### **1.2 Disposizioni speciali**

- 1.2.1 Laddove, conformemente alla decisione di esecuzione 2013/92/UE, si parla di materiale da imballaggio in legno originario della Cina, nella presente ordinanza s'intende materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi secondo l'articolo 2 lettera o OPV.
- 1.2.2 Laddove, conformemente alla decisione di esecuzione 2013/92/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il Servizio fitosanitario federale (SFF).
- 1.2.3 Le merci di cui al numero 1.2.8 introdotte con materiale da imballaggio in legno devono essere notificate al SFF due giorni lavorativi prima dell'importazione. La vendita e la distribuzione di tali merci sono bloccate fintanto che il controllo del SFF non attesta che il materiale da imballaggio in legno è indenne e sono soddisfatti i requisiti dell'allegato 4 parte A sezione 1 numero 2 OPV.
- 1.2.4 Le unità d'imballaggio devono essere depositate temporaneamente con il sigillo originale.
- 1.2.5 Le merci con materiale da imballaggio in legno devono essere depositate temporaneamente in modo da consentire agli ispettori del SFF di accedere facilmente alle unità di imballaggio e al loro contenuto.

<sup>6</sup> Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina, GU L 47, del 20.2.2013; modificata da ultimo dalla decisione 2017/728/UE, GU L 107, del 25.4.2017, pag. 33.

- 1.2.6 I controlli del SFF sono effettuati:
- immediatamente dopo l'arrivo della merce nel luogo d'ispezione, se l'importatore ha notificato l'importazione della merce almeno due giorni lavorativi prima;
  - entro due giorni lavorativi dall'arrivo della merce nel luogo d'ispezione nei casi rimanenti.
- 1.2.7 Se il controllo non ha dato luogo a contestazioni, il SFF conferma, per scritto, lo sblocco della vendita o della distribuzione del lotto.
- 1.2.8 Invece dell'allegato I della decisione 2013/92/UE, si applica la seguente tabella:

Codice NC/Voce di tariffa doganale	Descrizione
	<b>Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi</b>
2506	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2514	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione, di una densità apparente pari o superiore a 2,5, e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o di altro tipo, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di residui industriali simili, anche contenente materie comprese nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente
2518	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite
2521	Pietre calcaree da fonderia (castine); pietre da calce o da cemento
2526	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco
	<b>Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili</b>
6801	Blocchetti, bordi per marciapiedi, e lastre per pavimentazioni, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)

Codice NC/Voce di tariffa doganale	Descrizione
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente
6803	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata
6804	Mole e oggetti simili, senza basamento, per macinare, sffibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili
6815	Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove
<b>Prodotti ceramici</b>	
6901	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (p. es. kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6904	Mattoni da costruzione; tavelloni o volterrane, copriferro e elementi simili di ceramica
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l'edilizia
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto
6914	Altri lavori di ceramica
<b>Vetro e lavori di vetro</b>	
7003	Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

Codice NC/Voce di tariffa doganale	Descrizione
7005	Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
7008	Vetri isolanti a pareti multiple
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
	<b>Ferro e acciaio</b>
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti
	<b>Lavori di ghisa, ferro o acciaio</b>
7303	Tubi e profilati cavi, di ghisa
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
7305	Altri tubi (p. es. saldati o ribaditi) di sezione circolare, di diametro esterno eccedente 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306	Altri tubi e profilati cavi (p. es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7307	Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di ghisa, ferro o acciaio
	<b>Rame e lavori di rame</b>
7411	Tubi di rame
7412	Accessori per tubi (p. es. raccordi, gomiti, manicotti) di rame
	<b>Alluminio e lavori di alluminio</b>
7608	Tubi di alluminio
7609	Accessori per tubi (p. es., raccordi, gomiti, manicotti) di alluminio

## 2 *Anoplophora chinensis* (Forster)

### 2.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–8 della decisione di esecuzione 2012/138/UE<sup>7</sup> e gli allegati I e II ivi menzionati nonché la norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 5<sup>8</sup> dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ivi menzionata.

### 2.2 Disposizioni speciali

2.2.1 I vegetali specificati che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/138/UE possono essere introdotte anche in Svizzera.

2.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 5–7 della decisione di esecuzione 2012/138/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.

2.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 3, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7 capoverso 1 e 8 della decisione di esecuzione 2012/138/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

## 3 *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al.

### 3.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE<sup>9</sup> e gli allegati I–III ivi menzionati.

### 3.2 Disposizioni speciali

3.2.1 I vegetali sensibili, il legname sensibile e le cortecce sensibili che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/535/UE possono essere introdotti anche in Svizzera.

<sup>7</sup> Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster), GU L 64 del 3.3.2012, modificata da ultimo dalla decisione 2014/356/UE, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 38.

<sup>8</sup> L'ISPM n. 5 «Glossary of Phytosanitary Terms» (edizione del 29.05.2017) può essere scaricato gratuitamente dal sito [www.ippc.int](http://www.ippc.int) > Core Activities > Standard & Implementation > Standard Setting > Adopted Standards

<sup>9</sup> Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al. (nematode del pino), GU L 266, del 2.10.2012, modificata da ultimo dalla decisione 2017/427/UE, GU L 64 del 10.3.2017, p. 109.

3.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 5, 9 e 11 capoverso 3 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.

3.2.3 Laddove, conformemente all'articolo 2 capoversi 2 e 3 e agli articoli 4, 5 capoverso 2, 9 capoversi 1, 2, 4 e 5 e 13–17 della decisione di esecuzione 2012/535/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

## 4 *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)

### 4.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), in caso di rischio fitosanitario elevato si applicano gli articoli 1–9 della decisione di esecuzione 2015/893/UE<sup>10</sup> e gli allegati I–III ivi menzionati.

### 4.2. Disposizioni speciali

4.2.1 I vegetali specificati, il legname specificato e il materiale da imballaggio di legno specificato che soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2015/893/UE possono essere introdotti anche in Svizzera.

4.2.2 Invece dei termini stabiliti agli articoli 6–8 della decisione di esecuzione 2015/893/UE, si applicano i termini stabiliti dal SFF. Il SFF comunica i termini ai Cantoni in forma adeguata.

4.2.3 Laddove, conformemente agli articoli 7 capoverso 2, 8 e 9 della decisione di esecuzione 2015/893/UE, la competenza spetta agli Stati membri, in Svizzera è competente il SFF.

4.2.4 In Svizzera, il legname specificato di cui all'articolo 1 lettera b della decisione di esecuzione 2015/893/UE è definito come segue: legname ottenuto in tutto o in parte dai vegetali specificati, che soddisfa i seguenti criteri:

- a. si tratta di legno, escluso il materiale da imballaggio di legno, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e
- b. figura tra le seguenti descrizioni:

Codice NC/Voce di tariffa doganale	Descrizione
4401.1200	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401.2200	Legno, diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

<sup>10</sup> Decisione di esecuzione 2015/893/UE della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky); versione secondo la GU L 146 del 11.6.2015, pag. 16.

Codice NC/Voce di tariffa doganale	Descrizione
ex 4401.4000	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403.1290	Legno grezzo trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.9300	Legno di faggio ( <i>Fagus</i> spp.), la cui dimensione massima della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.9400	Legno di faggio ( <i>Fagus</i> spp.), altri, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.9500	Legno di betulla ( <i>Betula</i> spp.), la cui dimensione massima della sezione trasversale è uguale o superiore a 15 cm, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.9600	Legno di betulla ( <i>Betula</i> spp.), altri, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.9700	Legno di pioppo ( <i>Populus</i> spp.), anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403.9900	Legno diverso da quello di conifere o tropicale (diverso dal faggio ( <i>Fagus</i> spp.), dal pioppo ( <i>Populus</i> spp.) o dalla betulla ( <i>Betula</i> spp.)), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4404.2000	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traverse di legno per strade ferrate
4407.9200	Legno di faggio ( <i>Fagus</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
4407.93	Legno di acero ( <i>Acer</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
4407.95	Legno di frassino ( <i>Fraxinus</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
4407.96	Legno di betulla ( <i>Betula</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
4407.97	Legno di pioppo ( <i>Populus</i> spp.) segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
ex 4407.99	Legno diverso da quello di conifere (diverso dal faggio ( <i>Fagus</i> spp.), dall'acero ( <i>Acer</i> spp.), dal frassino ( <i>Fraxinus</i> spp.), dalla betulla ( <i>Betula</i> spp.) o dal pioppo ( <i>Populus</i> spp.)), segato per il lungo o privo di sciaveri, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore eccedente 6 mm
9406.1000	Costruzioni prefabbricate di legno

